

## RIALLINEAMENTO DELLE CARRIERE DEI SOTTUFFICIALI DELLE FF.AA.

Sul tema " Riallineamento delle carriere dei sottufficiali, di attualità e di grande interesse giuridico ed economico, il Disegno di Legge n.2250 d'iniziativa parlamentare, è all'esame della commissione Difesa del Senato dal 13 maggio 2003. Si ignora a quale stadio sia pervenuto il suo esame, ma, verosimilmente, è allo " statu quo ante".

Infatti non solo nulla di nulla, sui lavori, è trapelato, ma, improvvisamente, nel bel mezzo della "lunga estate torrida", il 17 luglio u.s., lo S.M.D., elaborata una "bozza di schema di Disegno di Legge sul tema "riallineamento", la trasmetteva al Ministro della Difesa per il successivo inoltramento.

Neppure di questa, recentissima, "bozza" è dato conoscere lo stato di avanzamento nell'itinerario parlamentare, ma, se ne è stata decisa la diramazione capillare "fino ai minimi livelli" e "con la massima urgenza per l'informazione del personale", occorre presumere che proprio questa "bozza" - e non il D.d.L.2250 - costituirà la base alla quale la Commissione Difesa conformerà il testo finale legislativo. Ciò premesso.

D.d.L. e "bozza" sono sostanzialmente simili. Differiscono in alcuni punti. Fra questi:

### 1. **Ambito di applicazione:**

limitato al ruolo marescialli nella "bozza", è esteso anche al personale arruolatosi tra gli anni 1989/1993 (volontari e sergenti). Peraltro l'art.1 – comma 1 - identico nei due testi – si riferisce soltanto ai " sottufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ..."

E coloro che, pur penalizzati da un disuguale inquadramento, nel frattempo, sono stati collocati in congedo?

### 2. **Qualità del testo:**

fluida, ma meno attenta alla terminologia, quello del D.d.L.;  
rigorosa, asciutta, precisa quella della "bozza";

### 3. **Contenuti del testo:**

la lettura comparata dei due documenti convince che il testo della "bozza", posteriore e meglio articolato, è sicura rielaborazione di quello del D.d.L.; una rielaborazione certo voluta dall'Autorità politica per un esame più spedito e sicuro del problema;

### 4. **Le tabelle:**

più numerose (7 su 3 ) quelle della "bozza".  
quindi la "bozza" offre una visione più dettagliata della situazione.

### 5. **Alcune differenze**

- esuberanti nel ruolo marescialli: il collocamento in a.r.q. "a domanda", disciplinato nel D.d.L. (art.3) non figura nella "bozza". Ritengo che il motivo dell'omissione sia duplice:

1): il problema "esuberanti" non influisce sul riallineamento, comunque questo venga attuato;

2): S.M.D. prevede collocamenti in a.r.q. ope legis o, almeno, anche ope legis.

- profilo di carriera: in stretta correlazione con l'ambito di applicazione, diverso, il D.d.L. si occupa, anche, della ricostruzione della carriera di quel personale arruolatosi fra il 1989 ed il 1993, penalizzato non solo in relazione alle aspettative originarie (all'atto dell'arruolamento), ma, specialmente, in confronto alla carriera molto più gratificante assicurata a coloro che si sono arruolati dopo il 1995. Delude fortemente, nella "bozza", la mancanza di una tale previsione, giacché la sperequazione sussiste.

- Effetti economici: recita il comma 2 dell'art. 4 nella "bozza": "Al personale che, alla data del 31 dicembre 2002, si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente articolo anche ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'art.46 della Legge 10 maggio 1983, n.212 e successive modificazioni";

il comma 1 fissa la decorrenza degli effetti economici al 1° gennaio 2003.

Stranissimo destino quello dell'art. 46 della L 212/1983: Quello di non valere nei casi particolarmente positivi.

Ritengo, stante il regime giuridico, retributivo e di impiego del personale in ausiliaria, che questa norma-capestro sia legittimamente impugnabile.

Nella relazione illustrativa, dove è puntualmente ed analiticamente motivato l'intero testo della "bozza", è affermata "l'impossibilità tecnica di svolgere un lavoro ad personam." Eppure sono persone, fisiche e giuridiche insieme, quelle che hanno subito l'ingiustizia di una equiordinazione diseguale e verso le quali deve rivolgersi il "riallineamento" sanatorio.

Questa affermata "impossibilità tecnica" non convince dal momento che:

- il predetto personale, dapprima " raggruppato in macro-posizioni", è stato "fotografato" (cito dalla "Relazione") alla data del 31 ago.1995;

- tutto il carteggio relativo al "disgraziato" inquadramento (e le determinazioni ministeriali relative) E' e DEVE ESSERE reperibile ed accessibile.

Dopo tutto le varie tabelle devono essere costruite in modo da contemplare tutte le possibili posizioni del personale in servizio a quella data e tali da poterne estrarre, con sicurezza e con la certezza che nulla è stato omissis, tutti i casi personali di errato inquadramento allora verificatisi.

Esprimo la ragionata convinzione né ritengo, in questo, di poter essere accusato di superficialità che il problema sia di chiarezza solare.

Si tratta di individuare il personale interessato (abbiamo letto che è stato "fotografato" alla data del 31 agosto 1995) e di inquadrarlo in ruolo secondo il dettato dell'art. 46 - tabella C/1 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n.198, relativo al "Personale non direttivo e non dirigente dei carabinieri".

Le sette tabelle annesse alla "bozza" esprimono la vera sostanza del provvedimento e, sole, danno la misura della correttezza e della completezza delle disposizioni.

Esse sono, per loro natura, incompressibili.

Devono essere conosciute da tutto il personale associato.

Anche dai Quiescenti. Dei quali ritengo doveroso occuparsi per tutelarne i diritti.

Goffredo Pinzuti